

Codice A1400A

D.D. 9 novembre 2020, n. 1329

Incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) del "Servizio di assistenza multidisciplinare (Advisory) per il consolidamento e la realizzazione delle azioni previste dal piano di efficientamento dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino ed individuazione degli strumenti necessari". Approvazione contratto.



ATTO DD 1329/A1400A/2020

DEL 09/11/2020

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE**

OGGETTO: Incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) del "Servizio di assistenza multidisciplinare (Advisory) per il consolidamento e la realizzazione delle azioni previste dal piano di efficientamento dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino ed individuazione degli strumenti necessari". Approvazione contratto.

L'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 218 - commi da 521 a 547 - disciplina le procedure per conseguire miglioramenti nella produttività e nell'efficienza degli enti del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario e nel rispetto della garanzia dei LEA.

Il comma 524 dell'art. 1 legge 218/2015, in particolare, prevede che "Ciascuna regione, entro il 30 giugno di ciascun anno, individua, con apposito provvedimento della Giunta regionale, (...) le aziende ospedaliere (AO), le aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura (...) che presentano una o entrambe le seguenti condizioni: a) uno scostamento tra costi rilevati dal modello di rilevazione del conto economico (CE) consuntivo e ricavi determinati come remunerazione dell'attività, ai sensi dell'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, pari o superiore al 10 per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 10 milioni di euro (...); b) il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, valutato secondo la metodologia prevista dal decreto di cui al comma 526."

Con deliberazione n. 122-3857 del 4 agosto 2016, in attuazione dei commi da 521 a 547 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 218, ed alla metodologia del DM del 21 giugno 2016 – legge di stabilità 2016 e s.m.i. – la Giunta regionale ha identificato l'Azienda ospedaliero universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino per l'adozione di un piano di rientro di durata non superiore al triennio.

Con deliberazione n. 1-5331 del 17 luglio 2017 è stato approvato lo schema di convenzione fra

Regione Piemonte e Compagnia di San Paolo per iniziative in campo sanitario e culturale. La convenzione individua le macro aree operative /interventi di reciproco interesse, fra cui, il progetto “Consolidamento ed implementazione del piano di rientro triennale dell’Azienda ospedaliero universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino”.

Con deliberazione n. 112-6304 del 22 dicembre 2017 e' stato approvato il piano triennale di efficientamento adottato dalla AOU Città della salute e della scienza di Torino, prevedendo, per il superamento delle criticità rilevate, di avvalersi delle iniziative di cui alla Convenzione sopra richiamata.

Con disposizione n. 323 del 31 agosto 2018 la Società di Committenza Regione Piemonte - S.C.R. S.p.A., istituita con legge regionale 6 agosto 2007 n. 19 e s.m.i., ha proceduto, a seguito della nota prot. n. 2168 del 26.01.2018 della Direzione Sanità, all’indizione di una procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto l’affidamento del servizio di assistenza multidisciplinare (Advisory), per un valore complessivo dell’appalto pari a Euro 6.000.000,00, oltre IVA.

Con successiva disposizione n. 226 del 8 luglio 2019 S.C.R. S.p.A. ha approvato l’esito della procedura di gara di cui sopra aggiudicando la stessa all’operatore economico RTI costituendo KPMG Advisory S.p.A. (mandataria), Università commerciale Luigi Bocconi (mandante), Studio Associato Consulenza Legale e Tributaria (mandante), per aver presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa.

Con nota prot. n. 2132 del 28.2.2020 la Direzione regionale Sanità e Welfare – Settore Controllo di gestione, Sistemi informativi, Logistica sanitaria e Coordinamento Acquisti – richiedeva a S.C.R. S.p.A. di avviare procedura di selezione per l’individuazione del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), figura necessaria, ai sensi degli artt. 101 e 111 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e D.M. 7.3.2018 n. 49, per la stipula del contratto per il servizio di Advisory.

Con disposizione n. 149 del 28 aprile 2020, S.C.R. S.p.A. indiceva una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’individuazione del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) e, con successiva disposizione n. 285 del 4 agosto 2020, veniva approvato l’esito della procedura di gara aggiudicando il servizio di che trattasi all’operatore economico Paragon Business Advisors s.r.l. per aver formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa avendo totalizzato 100/100 punti e per un importo pari a € 108.705,88, IVA escusa, oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a € 0,00, oltre opzione di proroga.

Dato atto di quanto sopra, con il presente provvedimento, si provvede all’approvazione del contratto – completato con gli elementi risultanti all’esito della gara per l’affidamento dell’incarico di Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) del “*Servizio di assistenza multidisciplinare (Advisory) per il consolidamento e la realizzazione delle azioni previste dal piano di efficientamento dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino ed individuazione degli strumenti necessari*” all’operatore economico Paragon Business Advisors s.r.l., con sede legale in *omissis* aggiudicatario all’esito della procedura di gara gestita dalla società S.C.R. S.p.A.

Dato altresì atto che il contratto verrà trasmesso al Settore “Contratti, Persone giuridiche, espropri, usi civici” della Direzione della Giunta regionale per la stipulazione dello stesso.

Dato infine atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 218.;
- artt. 17 e 18 della L.R. 23/2007; ;
- D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- L.R. 19/2007 e s.m.i.;
- D.M. 7.3.2018, n. 49;
- DGR n. 122-3857 del 4 agosto 2016;
- DGR n. 1-5331 del 17 luglio 2017;
- art. 21 della L.R. n. 9/2004 e s.m.i.;

determina

- di approvare il contratto – completato con gli elementi risultanti all’esito della gara - per l’affidamento dell’incarico di Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) del “Servizio di assistenza multidisciplinare (Advisory) per il consolidamento e la realizzazione delle azioni previste dal piano di efficientamento dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino ed individuazione degli strumenti necessari” all’operatore economico Paragon Business Advisors s.r.l., con sede le gale in *omissis* aggiudicatario all’esito della procedura di gara gestita dalla società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.;
- di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Settore “Contratti, Persone giuridiche, espropri, usi civici” della Direzione della Giunta regionale per la stipulazione dello stesso;
- di dare dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.r. n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRETTORE (A1400A - SANITA' E WELFARE)

Firmato digitalmente da Fabio Aimar

Allegato

CONTRATTO

Affidamento dell'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) del Servizio di assistenza multidisciplinare (Advisory) per il consolidamento e la realizzazione delle azioni previste dal piano di efficientamento della A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino ed individuazione degli strumenti necessari.

TRA

Regione Piemonte - Direzione Sanità e Welfare - (nel seguito per brevità anche "**Regione Piemonte**"), codice fiscale n. 8008760016, con sede in Torino, corso Regina Margherita 153 bis, rappresentata dal, nato a il domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di direttore della direzione regionale Sanità e Welfare;

E

Paragon Business Advisors s.r.l., con sede legale in, via, capitale sociale versato Euro, iscritta al Registro delle Imprese di, P. IVA, in persona del legale rappresentante dell'impresa, dott., nato a il, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede sociale (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**");

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R. Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;

b) con D.G.R. n. 22-6868 del 18 maggio 2018 è stata approvata la

Convenzione Quadro tra la Regione Piemonte ed S.C.R. Piemonte S.p.A.

per le attività di acquisto di forniture e servizi, di affidamento lavori, l'erogazione di servizi tecnico-professionali e di supporto e la realizzazione di lavori pubblici;

c) con DGR n. 1-5331 del 17/07/2017 è stato approvato e successivamente sottoscritto lo schema di Convenzione quadro tra Regione Piemonte e Compagnia di San Paolo per la realizzazione di programmi di sviluppo coordinati in campo sanitario e culturale per gli anni 2017 -2018 - 2019.

La Convenzione definisce anche le modalità di collaborazione e di governance tra le Parti, anche tramite la costituzione del Comitato Strategico con il compito di definire esigenze e priorità, nonché impegni finanziari, importi allocati ed eventuali variazioni. La stessa Convenzione ha individuato, tra le aree strategiche di intervento, alcune macro-aree operative di reciproco interesse delle Parti e, tra esse, anche “consolidamento e implementazione del piano di rientro triennale della AOU Città della salute e della scienza di Torino”;

d) con DGR n. 112-6304 del 22/12/2017 è stato approvato il piano triennale di efficientamento adottato dalla AOU Città della salute e della scienza di Torino, prevedendo, per il superamento delle criticità rilevate, di avvalersi delle iniziative di cui alla Convenzione richiamata al precedente punto c);

e) in considerazione dell'improcrastinabilità e dell'urgenza di attivazione degli interventi di cui alla DGR n. 112-6304 del 22/12/2017, la Regione Piemonte - Direzione Sanità, ha pertanto affidato ad S.C.R. Piemonte S.p.A, la gestione della procedura di selezione per l'acquisizione del “Servizio di assistenza multidisciplinare (Advisory) per il consolidamento

e la realizzazione delle azioni previste dal piano di efficientamento della A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino ed individuazione degli strumenti necessari”.

f) S.C.R. Piemonte S.p.A., con Disposizione del Consigliere Delegato n. 323 del 31 agosto 2018 ha indetto una procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016 avente ad oggetto il servizio di cui al precedente punto, per un importo presunto massimo complessivo dell'appalto pari ad € 6.000.000,00 oltre I.V.A, di cui € 0 per oneri per la sicurezza, per un periodo di affidamento di 36 (trentasei) mesi, con opzione di proroga per ulteriori 6 mesi e da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

g) con Disposizione del Consigliere Delegato n. 226 dell'8 luglio 2019, S.C.R.- Piemonte S.p.A. ha disposto l'aggiudicazione definitiva al RTI costituendo KPMG Advisory S.p.A.(mandataria), Università Commerciale Luigi Bocconi (mandante), Studio Associato Consulenza Legale e Tributaria (mandante);

h) l'art. 14 del contratto tra la Regione Piemonte - Direzione Sanità ed il predetto RTI prevede che l'Amministrazione contraente individui il *“Direttore dell'Esecuzione del Contratto” (DEC) che dovrà, ai sensi dell'articolo 101 del D.Lgs. 50/2016, verificare la corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione del servizio ai fini del pagamento delle fatture e dell'applicazione delle penali”*; con nota prot. S.C.R. n. 2132 del 28 febbraio 2020, a fronte dell'esito negativo della ricerca di una

professionalità interna all'Ente cui affidare l'incarico di che trattasi, la Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte ha richiesto a S.C.R. Piemonte S.p.A. di avviare la procedura di selezione per l'individuazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto;

i) S.C.R. Piemonte S.p.A., con provvedimento del Consigliere Delegato n. 149 del 28 aprile 2020, ha disposto di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'incarico di cui al punto precedente, preceduto dalla pubblicazione di un avviso esplorativo di interesse per l'individuazione degli operatori economici da invitare successivamente alla procedura di selezione per l'affidamento del servizio di che trattasi, per un importo complessivo stimato a base di gara di € 182.000,00 spese comprese, oneri previdenziali, assistenziali e IVA esclusi, oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a € 0,00 (zero/00), per la durata di 36 mesi con opzione di proroga per ulteriori 6 mesi;

j) con Disposizione del Consigliere Delegato n.285 del 4 agosto 2020, S.C.R.- Piemonte S.p.A. ha disposto l'aggiudicazione definitiva all'operatore economico ***Paragon Business Advisors s.r.l.***;

k) il Fornitore aggiudicatario del presente Contratto ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula dello stesso, che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo pari ad €= rilasciata da, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;

l) il presente Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R.

Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi la Lettera di Invito e suoi allegati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non allegati: Capitolato Prestazionale, Offerta del Fornitore, Cauzione definitiva, copertura assicurativa.

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il presente Contratto ha per oggetto l'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) del Servizio di assistenza multidisciplinare (Advisory) per il consolidamento e la realizzazione delle azioni previste dal piano di efficientamento della A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino ed individuazione degli strumenti necessari.

2. Il servizio in appalto dovrà essere prestato con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Contratto e nel Capitolato Prestazionale.

3. La Regione Piemonte si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare le prestazioni pattuite fino a concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art. 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 3 – DURATA

Il Contratto avrà durata pari a 36 (trentasei) mesi, a far data dall'esecuzione anticipata dei rapporti contrattuali del 6 agosto 2020.

E' prevista opzione di proroga per un massimo di ulteriori 6 mesi.

ART. 4 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Contratto a:

- a) prestare i servizi predisponendo ed impiegando, a propria cura e spese, quanto necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto specificato nel Capitolato Prestazionale;
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali per la gestione e l'assicurazione di qualità dei servizi;
- c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione Contraente di monitorare la conformità dei servizi alle disposizioni previste nel Contratto e nel Capitolato Prestazionale;
- d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- e) osservare nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione Contraente;
- f) comunicare tempestivamente all'Amministrazione Contraente le variazioni dell'eventuale gruppo di lavoro coinvolto nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nuovi nominativi.

ART. 5 – ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Per l'esecuzione del servizio di cui all'oggetto, il Fornitore si obbliga, a

propria cura, spese e rischio, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato

Prestazionale, nelle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle

penali indicate al successivo art. 9.

ART. 6 – CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo dovuto al Fornitore per la prestazione del servizio oggetto di appalto, indicato nell'Offerta Economica, è pari a € 108.705,88, spese comprese, oneri previdenziali, assistenziali e IVA esclusa, oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a € 0,00 (zero/00), oltre opzione di proroga.

2. Il predetto corrispettivo è dovuto e si riferisce alla fornitura eseguita a perfetta regola d'arte dal Fornitore, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, comunque, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.

3. Il predetto corrispettivo è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

4. L'emissione delle fatture, opportunamente rendicontate, potrà avvenire solo successivamente la ricezione della regolare esecuzione emessa da parte del Responsabile unico del procedimento.

Il servizio e le conseguenti prestazioni rese nei termini del presente

Contratto dovranno essere fatturati alla Regione Piemonte con cadenza trimestrale posticipata.

5. Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n. 55 /2013.

6. I pagamenti delle fatture verranno effettuati nei termini previsti dall'art. 113 bis del D.Lgs. n. 50/2016 e comunque nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.

7. In caso di contestazioni di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere dall'atto di definizione della vertenza.

8. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; in particolare, i pagamenti relativi al presente Contratto saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) aperti presso banche o Poste Italiane S.p.A..

9. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono i seguenti:

.....

nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono:

.....

10. Non sono ammesse prestazioni parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente.

11. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità.

12. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa imputabile all'Amministrazione Contraente inadempiente, entro il termine di cui al comma 7, saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo all'inutile scadenza del termine di pagamento e nella misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso.

ART. 7 – PENALI

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione Contraente o imputabili all'Amministrazione), qualora non vengano rispettati i tempi e le modalità di esecuzione dei servizi previsti nella documentazione di gara, l'Amministrazione Contraente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, applicherà la penalità secondo quanto indicato all'art. 8 del Capitolato Prestazionale.

ART. 8 – PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente articolo dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall'Amministrazione Contraente.

In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto all'Amministrazione Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, saranno applicate al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato Prestazionale a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

2. L'Amministrazione Contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prestata, di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

3. L'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali, sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Contratto; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nel presente Contratto non preclude il diritto dell'Amministrazione Contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel Contratto e nel Capitolato Prestazionale non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 9 – GARANZIE E ASSICURAZIONI

1. Il Fornitore, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti, ha presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge, così come indicato nelle premesse. In merito allo svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 103 del

D.Lgs. 50/2016.

La cauzione deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta dell'Amministrazione Contraente. Detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c., nascenti dal Contratto.

2. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di rivalersi direttamente sulle cauzioni anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.

3. La garanzia opera nei confronti dell'Amministrazione Contraente a far data dall'attivazione del Contratto.

4. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato

di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 20%

dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato dall'Amministrazione Contraente.

5. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate solo previo consenso espresso in forma scritta dell'Amministrazione Contraente.

6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione Contraente.

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno.

8. Il Fornitore ha presentato inoltre idonea copertura assicurativa per responsabilità professionale, per le garanzie individuate all'art. 26.2 della Lettera di Invito, attinenti allo svolgimento di tutte le attività oggetto del Contratto.

ART. 10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. nonché alle specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., i seguenti casi:

- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- frode, a qualsiasi titolo, da parte Fornitore nell'esecuzione delle

prestazioni affidate;

- ingiustificata sospensione del servizio;
- subappalto non autorizzato;
- cessione di tutto o parte del Contratto;
- fallimento o altre procedure concorsuali;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L. 136/2010;
- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione Contraente.

2. Nei casi espressamente indicati al precedente comma 1, il Contratto è risolto di diritto a seguito della contestazione effettuata dall'Amministrazione Contraente e ne comporta la risoluzione. In tal caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dell'Amministrazione Contraente sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.

3. La specifica ipotesi di ritardo nell'attivazione del servizio, prolungato per 30 (trenta) giorni oltre la data di sottoscrizione del Contratto, costituisce motivo per la risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Tale risoluzione di diritto opera a seguito della contestazione effettuata dall'Amministrazione Contraente.

4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto l'Amministrazione Contraente avrà diritto di escutere la cauzione prestata. Ove non sia possibile escutere la

cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.

5. I casi elencati ai precedenti punti saranno contestati al Fornitore per iscritto dall'Amministrazione Contraente previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

6. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l'Amministrazione Contraente non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

7. Nel caso di risoluzione l'Amministrazione Contraente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del servizio.

ART. 11 – SUBAPPALTO

Con riferimento alle prestazioni effettuate in esecuzione al presente Contratto, il subappalto non è consentito, pena la risoluzione del Contratto.

ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al

presente articolo, l'Amministrazione Contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto di servizio.

3. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 106 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto, all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

ART. 13 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il dott., è il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Contratto, è il referente responsabile nei confronti dell'Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ART. 14 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei

provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Prima dell'inizio del servizio la ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare un incontro, in data da concordare tra le parti, con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Amministrazione Contraente, per l'elaborazione del DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto e quantificando in detta sede gli eventuali oneri correlati.

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ossia del “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento UE 2016/679 “GDPR - Regolamento Europeo sulla Privacy”, con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679.

5. Il trattamento dei dati avverrà ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679; i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente

Contratto.

6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di autorizzati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nella Lettera di Invito.

7. Titolare del trattamento dei dati personali è il dott., al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti.

Il Fornitore ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo.

8. Nell'ambito del presente Contratto, l'Amministrazione Contraente ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679.

ART. 16 - SPESE CONTRATTUALI

Le eventuali spese relative al bollo ed alla eventuale registrazione in caso d'uso sono ad esclusivo carico del Fornitore aggiudicatario.

ART. 17 – DISCIPLINA APPLICABILE

1. Il servizio oggetto d'appalto è regolato dal presente Contratto, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Prestazionale.

2. Il presente servizio è altresì regolato dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni del presente Contratto e relativi allegati.

ART. 18 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Contratto è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 19 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA E CLAUSOLA ETICA

Ogni informazione o notizia o dato strumentale correlato alle attività previste nello svolgimento del servizio che vengono comunicati o comunque appresi nel corso dell'incarico dall'Affidatario del servizio o dai suoi collaboratori e/o dipendenti sono da intendersi riservati ed a uso esclusivo dell'Amministrazione Contraente e non potranno in alcun modo essere utilizzati o comunicati a terzi senza il previo consenso scritto da parte dell'Amministrazione medesima.

L'Affidatario considererà strettamente riservato tutto il materiale e tutte le informazioni fornite dall'Amministrazione Contraente e non diffonderà in alcun modo tale materiale e tali informazioni a terzi.

I suddetti obblighi di divieto di comunicazione e di diffusione, in qualsiasi forma, di informazioni, dati o documenti di cui il prestatore del servizio venga a conoscenza possono venir meno solo nel caso in cui l'Amministrazione Contraente abbia dato espressa e preventiva autorizzazione scritta.

Gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dovranno essere osservati anche in seguito a modifica dell'incarico e/o cessazione dello stesso.

L'Affidatario del servizio si impegna a non porre in essere attività in violazione alle norme di legge o attività in conflitto di interesse.

ART. 20 – CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento di quanto previsto dal Contratto (o di parte dello stesso) da parte delle Amministrazioni Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Letto, confermato e sottoscritto.

REGIONE PIEMONTE -DIREZIONE SANITÀ E WELFARE-

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

IL FORNITORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

* * * * *

Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di specificatamente aver considerato le seguenti clausole: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19 e 20.

IL FORNITORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

